

## **DELIBERA N. 22/12/CIR**

### **ARCHIVIAZIONE DELLA CONTROVERSIA UBIQUITY S.R.L./ VODAFONE NV IN MATERIA DI ACCESSO ED INTERCONNESSIONE ALLA RETE DI VODAFONE**

#### **L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per le Infrastrutture e le Reti del 29 marzo 2012;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo” e, in particolare, l’art.1, comma 6, lettera a), n. 9;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche (di seguito “Codice”);

VISTO il regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettronica, approvato con delibera n. 352/08/CONS del 25 giugno 2008 (di seguito “Regolamento”);

VISTA l’istanza pervenuta alla Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica (di seguito la “Direzione”) in data 10 dicembre 2010, acquisita al protocollo Agcom n. 71650 del 14 dicembre 2010, con la quale la società Ubiquity S.r.l. (di seguito “Ubiquity”) ha chiesto l’intervento dell’Autorità per l’avvio di un procedimento volto alla definizione della controversia con la società Vodafone NV (di seguito “Vodafone”) in materia di accesso ed interconnessione alla rete di Vodafone mediante la fornitura del servizio di terminazione di SMS e/o di fornitura all’ingrosso di quantitativi di SMS;

VISTA la nota del 23 dicembre 2010, prot. n. 73672, con la quale la Direzione ha comunicato alle parti, ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento, l’avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia, convocando le parti medesime in prima udienza in data 17 gennaio 2011;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTA la nota della Direzione del 26 luglio 2011, prot. Agcom n. 39032, con la quale, conclusa la fase istruttoria del procedimento, le parti venivano convocate in audizione, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, in data 21 settembre 2011, dinanzi alla Commissione per le Infrastrutture e le Reti dell'Autorità, ai fini della definizione della controversia;

VISTI gli esiti della riunione del 21 settembre 2011 con cui la Commissione Infrastrutture e Reti, alla luce della disponibilità rappresentata dalle parti al raggiungimento di un accordo transattivo, ha disposto l'aggiornamento dell'udienza richiedendo altresì agli Uffici di assistere le parti nella definizione dell'accordo;

VISTA la nota del 27 marzo 2012, prot. n. 14484, con cui l'Autorità ha convocato le parti in audizione, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, in data 29 marzo 2012, dinanzi alla Commissione Infrastrutture e Reti ai fini della definizione della controversia;

CONSIDERATO che nel corso dell'audizione del 29 marzo 2012 dinanzi alla Commissione le parti hanno dichiarato di aver raggiunto e formalizzato un accordo transattivo sulla controversia in oggetto;

PRESO atto del raggiungimento di un accordo transattivo tra le parti e del conseguente mancato interesse delle stesse alla prosecuzione del procedimento in oggetto e RITENUTO, pertanto, venuto meno il presupposto a fondamento di un intervento dell'Autorità a definizione della controversia in oggetto;

UDITA la relazione del Commissario Nicola D'Angelo, relatore ai sensi dell'art. 29 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

## **DELIBERA**

### **Articolo 1 (Archiviazione)**

1. Il non luogo a procedere alla definizione della controversia della società Ubiquity S.r.l. con Vodafone NV in materia di accesso ed interconnessione alla rete di Vodafone mediante la fornitura del servizio di terminazione di SMS di cui in premessa e ne dispone l'archiviazione ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Regolamento.

**Articolo 2**  
**(Disposizioni Finali)**

1. La presente delibera è notificata alle società Ubiquity S.r.l. e Vodafone NV e pubblicata sul sito web dell'Autorità.
2. Ai sensi dell'art. 9, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.
3. Ai sensi dell'art. 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive integrazioni e modificazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 29 marzo 2012

**IL PRESIDENTE**  
Corrado Calabrò

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Nicola D'Angelo

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Roberto Viola